



**INTESA**  **SANPAOLO**  
mail: [segreteria@fabintesasampaolo.org](mailto:segreteria@fabintesasampaolo.org)  
[www.fabintesasampaolo.eu](http://www.fabintesasampaolo.eu)

## FACCIAMO CHIAREZZA SU ASSEGNI E SANZIONI ANTIRICICLAGGIO IN GENERE APPLICABILI

A fronte di insistenze da parte sindacale, in data 7 febbraio sulla intranet aziendale "ABC" notizie operative, è stata pubblicata la comunicazione "Supporto *ai colleghi su sanzioni per la negoziazione di assegni privi della clausola di non trasferibilità e per la ritardata segnalazione di banconote sospette di falsità*".

Con tale comunicazione, **l'Azienda informa che si fa carico di pagare, per larga parte, l'importo delle sanzioni ricevute** nel caso in cui, non si è provveduto all'invio della prevista comunicazione al MEF entro 30 giorni, per gli assegni in violazione all'art. 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007, **nel il periodo intercorrente tra il 4 luglio 2017 a tutto il 31 luglio 2018.**

La sanzione amministrativa pecuniaria erogata dal MEF, è di euro 5.000 (importo pari ad un terzo della sanzione massima ai sensi art.16 legge 689/81). È prevista, in ogni caso, una contribuzione a carico del dipendente, commisurata al Reddito Annuo Lordo del medesimo.

Nel dettaglio, per ogni sanzione ricevuta la "franchigia" è di:

- 150 euro per RAL fino a 30.000 euro lordi
- 300 euro per RAL fino a 40.000 euro lordi
- 450 euro per RAL fino a 50.000 euro lordi
- 600 euro per RAL superiori.

Ricordiamo che l'articolo 63 della legge antiriciclaggio, per il quale sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie, per la mancanza della clausola "non trasferibile" o del nome e cognome o della ragione sociale o per una doppia girata sul retro, del titolo di credito con importo facciale pari o superiore ad euro 1.000, è stato modificato dal dicembre 2018.

Infatti, per gli assegni negoziati da euro 1.000 a euro 30.000 la sanzione è ora pari al 10% dell'importo sul titolo di credito. La sanzione verrà notificata ai clienti, da parte del MEF.

Purtroppo, **nessuna modifica è intervenuta sull'importo della sanzione prevista ai sensi art. 63 comma 5**, per chi ha permesso la negoziazione e non ha provveduto ad inviare entro 30 giorni di calendario gli estremi della violazione al MEF tramite le R.T.S. regionali (sanzione da 3.000 a 15.000 euro).

Non possiamo che ribadire ai colleghi, di **prestare molta attenzione nella fase di verifica formale dei titoli accolti all'incasso allo sportello o per il tramite degli apparati automatici**. In caso di dubbio, richiedere sempre l'assistenza del Direttore.

Anche per le **banconote sospette di falsità**, il cui mancato inoltro del verbale, mediante apposito applicativo, alla Banca D'Italia entro e non oltre i 5 giorni lavorativi previsti (ivi compreso il sabato) comporta una sanzione di oltre 1660 euro a carico del dipendente verbalizzante.

Il periodo di **copertura da parte dell'azienda delle sanzioni derivanti dalla ritardata segnalazione** di banconote sospette di falsità, **va dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2018**. Anche per queste operazioni sarà previsto un contributo a carico del collega pari a 166 euro per ogni sanzione ricevuta.

**Cosa fare?** Tutti i Colleghi che hanno ricevuto **una notifica dal MEF**, di sanzione per operazioni relative ai periodi coperti dall'Azienda, **dovranno fornire agli Specialisti di Assistenza Rete della propria Direzione Regionale** una serie di informazioni e più precisamente:

- Le comunicazioni ricevute in merito alla sanzione stessa
- Il dettaglio delle eventuali azioni poste in essere (ad esempio: la richiesta di supporto alle strutture Legali della Banca o a legali esterni)
- L'evidenza se la sanzione è stata pagata o non ancora onorata
- La copia della ricevuta dell'eventuale pagamento effettuato.
- Le coordinate bancarie sulle quali accreditare il rimborso della sanzione pagata.

[Falcomer Gabriele - Docente senior A.M.L. in accademia formatori dal 2010 e delegato sindacale [FABI](#)]

Torino/Milano, 5.3.2019

LA SEGRETERIA [FABI](#) GRUPPO INTESA SANPAOLO